



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **110-1/2023** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da "**STALLA SAN FORTUNATO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**" (C.F.: 82001730421), con sede in a Serra de' Conti in via San Fortunato n. 11 (con l'Avv. FABRIZIO NASPI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- 1.** Con ricorso iscritto a ruolo in data 7/08/2023 la società ricorrente ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII.
- 2.** Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
- 3.** Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede la prosecuzione in via indiretta dell'attività agricola mediante contratto di affitto di azienda nonché la successiva cessione della medesima azienda dai cui proventi si prevede di ricavare la quota maggiore di attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori;

- la ricorrente riveste la qualifica di "impresa agricola" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 14/2019 dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere: al riguardo l'esperto rileva che la ricorrente ha iniziato a manifestare una perdita di redditività generata principalmente dalla diminuzione della produzione di latte e dalla riduzione del prezzo del prodotto stesso nonché dal mancato funzionamento dell'impianto a biogas con mancanza dei flussi di ricavi attesi, oltre che dalla diffusione di un virus influenzale che ha inciso notevolmente sullo stato di salute della mandria e provocando la morte di numerosi vitelli con conseguente riduzione della produzione del latte giornaliera (dai circa 28 lt a 21 lt a capo) cui è seguita l'impossibilità di generare ricavi tali da consentire la copertura dei costi ordinari di gestione;
- b) la puntuale esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della insussistenza di atti dispositivi effettuati potenzialmente in frode ai creditori, né di atti impugnati da questi ultimi;
- a) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
- b) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (pari ad € 210.777,27);
- c) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

d) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, rilevando, in particolare, che i soggetti finanziatori ai fini della concessione dei crediti erogati alla Cooperativa Stalla San Fortunato abbiano tenuto conto del merito creditizio.

7. Quanto al merito della proposta, la ricorrente prevede di gestire inizialmente l'attività aziendale mediante contratto di affitto di azienda stipulato con la "*società agricola Nonno Ciro società semplice*", altresì firmataria di una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda al prezzo di € 2.200.000,00, subordinata all'omologa della presente procedura in relazione alla quale la ricorrente si è altresì impegnata ad indire una procedura competitiva al fine di coinvolgere il mercato e di rendere potenzialmente ancor più remunerativa la cessione; ulteriore asset dell'attivo ricavato ha ad oggetto la cessione delle altre componenti attive non ricomprese nell'offerta di acquisto, per circa € 270.000,00, quali proventi derivanti dalla vendita di partecipazioni, cui si aggiungono € 72.772,70 rinvenibili dall'incasso di crediti ed € 13.924,00 per crediti erariali.

8. L'importo complessivo preventivato dell'attivo pari ad € 2.537.378,69 verrà destinato al soddisfacimento del ceto creditorio secondo l'ordine dei privilegi, entro 12 mesi dall'omologa, secondo lo schema meglio dettagliato nella proposta che, in sintesi:

a) garantisce ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- il pagamento integrale del debito per danno erariale;
- il pagamento dei creditori ipotecari secondo le percentuali meglio dettagliate nella proposta e comunque in misura non inferiore a quella che gli stessi potrebbero ricavare in caso di liquidazione;
- il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale ex art. 2751 secondo i rispettivi gradi;
- il pagamento nella misura del 51% dei creditori privilegiati ex art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/1998 (Medio Credito Centrale e Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare);
- il pagamento nella misura del 45% dei creditori privilegiati ex art. 2753 c.c., 2778 grado 1;
- il pagamento nella misura del 44% del creditore privilegiato ex art. 2766 c.c.- 2778 c.c. grado 3 (Monte dei Paschi di Siena);
- il pagamento nella misura del 43% dei creditori privilegiati ex art. 2758, comma 2, c.c., 2778 grado 7;

- il pagamento nella misura del 42% dei creditori privilegiati ex art. 2753 c.c., 2778 grado 8;
- il pagamento nella misura del 41% dei creditori privilegiati ex art. 2752, comma 2, c.c., 2778 grado 18;
- il pagamento nella misura del 9,00% dei creditori privilegiati generali (MCC/ISMEA) degradati in via chirografaria entro 18 mesi dall'omologa, classe 1;
- il pagamento nella misura del 9,00% dei creditori previdenziali privilegiati degradati in via chirografaria entro 18 mesi dall'omologa, classe 2;
- pagamento nella misura del 9,00% del creditore erario privilegiato degradato in via chirografaria entro 18 mesi dall'omologa, classe 3;
- pagamento nella misura del 9,00% dei creditori privilegiati speciali per incapacienza dei beni;

b) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 12 mesi dal passaggio in giudicato dell'omologa ed entro 18 decorrenti dal medesimo termine per il pagamento dei creditori privilegiati degradati al chirografo;

c) prevede la suddivisione in 7 classi di creditori di cui la prima include i creditori con privilegio generale (MCC/ISMEA) per la quota degradata in via chirografaria; la seconda rappresenta i creditori previdenziali privilegiati per la quota degradata in via chirografaria; la terza include i creditori erariali privilegiati per la quota degradata in via chirografaria; la quarta costituita dai creditori privilegiati speciali per incapacienza dei beni presenti (Iva di rivalsa e locatori); la quinta rappresentata dagli istituti di credito privilegiati speciali e generali, relativamente alla quota degradata in via chirografaria, garantiti (MCC/ISMEA e altri); la sesta include i creditori istituti di credito chirografari garantiti (MCC/ISMEA e altri); la settima costituita da tutti gli altri creditori chirografari.

9. In conclusione non ricorrono le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

10. Ritenuto che si debba autorizzare la richiesta di misure protettive finalizzate a vietare ai creditori aventi titolo o causa anteriore, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di chiedere sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore fino alla definitività della eventuale sentenza di omologa atteso

l'evidente pregiudizio che eventuali azioni esecutive individuali arrecherebbe all'esito della procedura concordataria nelle more del procedimento finalizzato alla eventuale omologa.

P.T.M.

visti gli artt. 74 e ss CCII

dichiara aperta la procedura di concordato minore di "**STALLA SAN FORTUNATO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**" (C.F.: 82001730421), con sede in a Serra de' Conti in via San Fortunato n. 11;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare tempestivamente al gd circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

fissa a tale scopo l'udienza del **24/10/2023, ore 11:00;**

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 08/08/2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani